



COMUNE DI BRESCIA

Prot. P.G.0038745/2018

Oggetto: **ordinanza di sospensione temporanea dell'attività di Pubblico Esercizio** a norma dell'Art.10 del R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 (T.u.l.p.s.) e dell'Art. 666, comma 3° del Codice Penale a carico dell'impresa individuale ubicata in [REDACTED], Via [REDACTED] denominata [REDACTED] di cui è titolare il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], ivi residente in Via [REDACTED] n. [REDACTED] C.F. [REDACTED] - P.IVA [REDACTED].

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, d'intesa con
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Dato atto che l'impresa individuale in oggetto è autorizzata a svolgere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con annessa attività complementare di commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare in esercizio di vicinato, come da S.C.I.A. trasmessa al Comune di Brescia in data 20.04.2017;

Rilevato che nel corso di un sopralluogo svolto da operatori della Polizia Locale di Brescia in data 25.11.2017 alle ore 23:55 veniva accertata, all'interno del locale sopra citato, l'attività di pubblico spettacolo (serata danzante) svolta in assenza della relativa autorizzazione, motivo per il quale veniva elevata al titolare la sanzione amministrativa di cui agli Artt. 68 T.u.l.p.s. e 666 C.P. depenalizzato ai sensi dell'Art. 49 D.Lgs. 507/99;

Visto il provvedimento nr. 229/2017 emesso dal Responsabile del Settore Polizia Locale in data 13.12.2017 con il quale si Ordinava al titolare, sig. [REDACTED] l'immediata cessazione dell'attività di pubblico spettacolo in difetto di Licenza all'interno di tale Pubblico Esercizio;

Riscontrato che nel corso di un successivo sopralluogo svolto da operatori della Polizia Locale di Brescia in data 26.01.2018 alle ore 23:25 veniva accertato il mancato rispetto del provvedimento di cui sopra, in quanto all'interno del locale era ancora in atto l'attività di pubblico spettacolo non autorizzata (serata danzante) motivo per il quale veniva elevata una nuova sanzione amministrativa di cui agli Artt. 68 T.u.l.p.s. e 666 C.P. nonché notiziata l'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'Art. 650 C.P.;

Considerato che in caso di reiterazione nella violazione di attività di pubblico spettacolo in difetto di licenza, svolta all'interno di un locale per il quale è stato rilasciato altro titolo abilitativo, è disposta la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni, come indicato dall'Art. 666, comma 3° C.P.;

Considerato altresì che l'Art. 10 del R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 (T.u.l.p.s.) prevede che *"le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata"*

Ritenuto congruo applicare la sanzione della sospensione dell'attività in oggetto per giorni 5, nel rispetto dei principi ordinamentali di proporzionalità ed adeguatezza, omettendo l'avvio del procedimento per preminenti ragioni di celerità del procedimento sanzionatorio;

Viste ed applicate le suddette disposizioni del T.u.l.p.s., con particolare riferimento all'Art. 10 e del Codice Penale, Art. 666, comma 3°;

Richiamati il D.P.R. n. 616/77 e l'Art. 107 del "Testo Unico delle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nonché il provvedimento di delega del Sindaco datato 26 Giugno 2013, p.g. 69012;

Visto lo statuto comunale ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Brescia;


ORDINA

La sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché l'attività complementare di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato svolta all'interno dei locali del P.E. sito in Brescia, Via [REDACTED] n. [REDACTED] denominato [REDACTED], di cui è titolare il Sig. [REDACTED] per **giorni 5 (CINQUE)** con decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica del presente atto, **disponendo la contemporanea chiusura del Pubblico Esercizio.**


Avverte che in caso di inadempienza si provvederà a notificare l'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'Art. 650 del Codice Penale.

Ai sensi dell'Art. 3, comma 4° della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso al T.A.R. – sezione di Brescia, o entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1199/71

Il responsabile del Settore
Sportello Unico Attività produttive
Marco Antonio Colosio



Il Responsabile del Settore
Polizia Locale - Comandante del Corpo
Dott. Roberto Novelli



**Diritto d'accesso e d'informazione del cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990,
n. 241**

Autorità emanante: Comandante Polizia Locale, responsabile del Settore Polizia Locale.

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).

